



Banking and finance

HIGHLIGHTS

- CSDDD. Il Consiglio UE approva la nuova proposta di direttiva
- Cartolarizzazioni. Modifiche alle Disposizioni di vigilanza per le banche e per gli intermediari finanziari
- Cartolarizzazioni. Modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio e al Regolamento in materia di vigilanza delle SIM di Banca d'Italia

ALTRE NOTIZIE

- Sistemi di IA. Il Parlamento europeo approva il Regolamento sull'intelligenza artificiale
- Consob. Nuova pagina web dedicata al mondo Prospetti
- Whistleblowing. Pubblicato il report recante gli esiti del questionario ANAC sui canali interni di segnalazione



HIGHLIGHTS

[CSDDD. Il Consiglio UE approva la nuova proposta di direttiva](#)

Il 15 marzo 2024, il Consiglio europeo ha approvato, dopo diversi rinvii e bocciature, il nuovo testo della *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDDD), direttiva UE relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, che mira ad accrescere la protezione dell'ambiente e dei diritti umani nell'UE e a livello mondiale.

La CSDDD definisce le norme in materia di obblighi delle grandi società relativamente ai gravi impatti negativi effettivi e potenziali sull'ambiente e sui diritti umani per la loro catena di attività, che comprende i partner commerciali a monte dell'impresa e, in parte, le attività a valle, quali la distribuzione o il riciclaggio.

Essa prevede anche norme in materia di sanzioni e responsabilità civile in caso di violazione di tali obblighi ed impone alle imprese di adottare un piano che garantisca che il loro modello di business e la loro strategia siano compatibili con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

L'accordo sul testo della CSDDD, tuttavia, è stato raggiunto solo dopo una significativa riduzione del perimetro di applicazione della normativa.

La CSDDD, infatti, si applicherà alle imprese che contano almeno 1.000 dipendenti (e non più di 500 come nella precedente proposta) e con un fatturato a livello globale superiore a 450 milioni di euro. Inoltre, l'introduzione della normativa subirà ulteriori posticipazioni rispetto a quanto originariamente previsto. In ogni caso, come dichiarato da Heidi Hautala, vicepresidente del Parlamento Europeo, il nucleo della direttiva rimane intatto. *"I principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani saranno, per la prima volta, codificati nel diritto dell'UE e le imprese saranno obbligate a condurre una due diligence ambientale e sui diritti umani nelle loro catene del valore."*

La direttiva CSDDD dovrà ora essere sottoposta al Parlamento europeo per l'approvazione finale.

[\[clicca qui\]](#)



[Cartolarizzazioni. Modifiche alle Disposizioni di vigilanza per le banche e per gli intermediari finanziari](#)

La Banca d'Italia, con Provvedimento del 12 marzo 2024, ha aggiornato le disposizioni di vigilanza per le banche, **modificando il Capitolo 6 della Parte II della Circolare n. 285 di Banca d'Italia** nonché le disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, **modificando il Capitolo 8 del Titolo IV della Circolare n. 288 di Banca d'Italia**, riguardanti le disposizioni in materia di operazioni di cartolarizzazione.

Le modifiche danno attuazione alla nuova disciplina europea in materia di cartolarizzazioni introdotta dal Regolamento (UE) n. 2402/2017 ("SECR"), recepita in Italia per il tramite delle disposizioni contenute negli articoli 4-septies.2 e 190-bis.2 del TUF, che introducono un regime di vigilanza e sanzionatorio sulle operazioni di cartolarizzazione. In particolare, l'art. 4-septies.2 ha designato la Banca d'Italia quale autorità competente a vigilare sul rispetto degli obblighi introdotti dal SECR in tutte le operazioni in cui un intermediario finanziario agisca come cedente o prestatore originario.

In particolare, le modifiche danno attuazione all'art. 4-septies.2 TUF al fine di:



- (i) includere nelle disposizioni secondarie di banche e intermediari finanziari il contenuto della comunicazione della Banca d'Italia del 21 dicembre 2022 contenente le indicazioni operative per procedere alle notifiche delle operazioni di cartolarizzazione alla Banca d'Italia;
- (ii) specificare le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza della Banca d'Italia nelle operazioni in cui intervengono dei soggetti non vigilati tra i destinatari degli obblighi del SECR (c.d. operazioni miste).

Ulteriori interventi di mero allineamento al nuovo quadro normativo in materia di cartolarizzazioni, ivi inclusa la disciplina del trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni prevista dal Regolamento (UE) n. 2401/2017, riguardano l'aggiornamento dei riferimenti normativi e la previsione di nuovi procedimenti amministrativi.

Le modifiche si applicano a partire dal 1° luglio 2024. Fino al 30 giugno 2024 si applica quanto previsto nella comunicazione della Banca d'Italia del 21 dicembre 2022 contenente le indicazioni operative per procedere alle notifiche delle operazioni di cartolarizzazione alla Banca d'Italia (*"Modalità di implementazione dell'articolo 4-septies.2 del d.lgs. 58/1998 (TUF) del 21 dicembre 2022"*).

[\[clicca qui\]](#)



[Cartolarizzazioni. Modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio e al Regolamento in materia di vigilanza delle SIM di Banca d'Italia](#)

La Banca d'Italia, con provvedimento del 12 marzo 2024, ha modificato il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio e il Regolamento in materia di vigilanza delle SIM a seguito della consultazione avente ad oggetto le disposizioni della Banca d'Italia relative a banche, intermediari finanziari, SIM, SGR, SICAV e SICAF in materia di operazioni di cartolarizzazione, avviata il 27 luglio 2023.

Le modifiche sono volte all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle norme in materia di cartolarizzazioni previste dal Regolamento (UE) 2017/2402 (**"Regolamento cartolarizzazioni"**), che stabilisce norme applicabili a tutte le cartolarizzazioni e norme specifiche per quelle semplici, trasparenti e standardizzate (STS).

In particolare, viene aggiunta nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio una apposita sezione, ovvero la Sezione IV, relativa alla notifica delle operazioni di cartolarizzazione, che stabilisce le modalità con cui le SGR, le SICAV o SICAF, effettuino le notifiche in relazione agli artt. da 6 a 8 del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) quando esse o gli OICR gestiti agiscono come "cedenti", "prestatori originari" o società veicolo ("SSPE") di operazioni di cartolarizzazione.

Non sono previsti obblighi di notifica per gli artt. 5 e 9 del SECR, ma il loro pieno rispetto è presupposto necessario per poter effettuare operazioni di cartolarizzazione o assumere rischi in posizioni verso cartolarizzazioni.

La Sezione introdotta individua le informazioni che le SGR, anche per conto degli OICR da esse gestiti, le SICAV o SICAF, sono tenute a trasmettere alla Banca d'Italia al momento della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, nonché nel corso della durata della stessa quando l'operazione sia interessata da modifiche che possono incidere sul rispetto degli articoli da 6 a 8 del SECR.

Per quanto riguarda invece il Regolamento in materia di vigilanza delle SIM, viene aggiunta una apposita sezione, ovvero la Sezione IV, relativa alla notifica delle operazioni di cartolarizzazione, che stabilisce le modalità con cui le SIM devono effettuare le notifiche in relazione agli artt. da 6 a 8 del SECR quando agiscono come "cedenti", "prestatori originari" o "promotori" di operazioni di cartolarizzazione.



La Sezione individua le informazioni che la SIM che ricopre uno dei ruoli indicati, è tenuta a trasmettere a Banca d'Italia al momento della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, nonché nel corso della durata della stessa, quando l'operazione sia interessata da modifiche che possono incidere sul rispetto degli articoli da 6 a 8 del SECR.

[\[clicca qui\]](#)



ALTRE NOTIZIE

Sistemi di IA. Il Parlamento europeo approva il Regolamento sull'intelligenza artificiale

Il Parlamento europeo ha approvato, in via definitiva, la proposta di Regolamento UE sull'intelligenza artificiale (IA) (il "Regolamento IA").

Lo scopo del Regolamento IA è migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di IA nell'Unione, in conformità dei valori dell'Unione, promuovere la diffusione di un'IA antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione nonché promuovere l'innovazione.

L'obiettivo del Regolamento IA è dunque quello di proteggere i diritti fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto e la sostenibilità ambientale dai sistemi di IA ad alto rischio, promuovendo allo stesso tempo l'innovazione e assicurando all'Europa un ruolo guida nel settore.

Applicazioni vietate

Le nuove norme mettono fuori legge alcune applicazioni di IA che minacciano i diritti dei cittadini. Tra queste, i sistemi di categorizzazione biometrica basati su caratteristiche sensibili e l'estrapolazione indiscriminata di immagini facciali da internet o dalle registrazioni dei sistemi di telecamere a circuito chiuso per creare banche dati di riconoscimento facciale. Saranno vietati anche i sistemi di riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e nelle scuole, i sistemi di credito sociale, le pratiche di polizia predittiva (se basate esclusivamente sulla profilazione o sulla valutazione delle caratteristiche di una persona) e i sistemi che manipolano il comportamento umano o sfruttano le vulnerabilità delle persone.

Eccezioni per le forze dell'ordine

In linea di principio le forze dell'ordine non potranno fare ricorso ai sistemi di identificazione biometrica, tranne in alcune situazioni specifiche espressamente previste dalla legge. L'identificazione "in tempo reale" potrà essere utilizzata solo se saranno rispettate garanzie rigorose, ad esempio se l'uso è limitato nel tempo e nello spazio e previa autorizzazione giudiziaria o amministrativa. Gli usi ammessi includono, ad esempio, la ricerca di una persona scomparsa o la prevenzione di un attacco terroristico. L'utilizzo di questi sistemi a posteriori è considerato ad alto rischio. Per questo, per potervi fare ricorso, l'autorizzazione giudiziaria dovrà essere collegata a un reato.

Obblighi per i sistemi ad alto rischio

Sono previsti obblighi chiari anche per altri sistemi di IA ad alto rischio (che potrebbero arrecare danni significativi alla salute, alla sicurezza, ai diritti fondamentali, all'ambiente, alla democrazia e allo Stato di diritto). Rientrano in questa



categoria gli usi legati a infrastrutture critiche, istruzione e formazione professionale, occupazione, servizi pubblici e privati di base (ad esempio assistenza sanitaria, banche, ecc.), alcuni sistemi di contrasto, migrazione e gestione delle frontiere, giustizia e processi democratici (come nel caso di sistemi usati per influenzare le elezioni). Per questi sistemi vige l'obbligo di valutare e ridurre i rischi, mantenere registri d'uso, essere trasparenti e accurati e garantire la sorveglianza umana. I cittadini avranno diritto a presentare reclami sui sistemi di IA e a ricevere spiegazioni sulle decisioni basate su sistemi di IA ad alto rischio che incidono sui loro diritti.

Obblighi di trasparenza

I sistemi di IA per finalità generali e i modelli su cui si basano dovranno soddisfare determinati requisiti di trasparenza e rispettare le norme UE sul diritto d'autore durante le fasi di addestramento dei vari modelli. I modelli più potenti, che potrebbero comportare rischi sistemici, dovranno rispettare anche altri obblighi, ad esempio quello di effettuare valutazioni dei modelli, di valutare e mitigare i rischi sistemici e di riferire in merito agli incidenti.

Inoltre, le immagini e i contenuti audio o video artificiali o manipolati (cc.dd. "deepfake") dovranno essere chiaramente etichettati come tali.

Misure a sostegno dell'innovazione e delle PMI

I paesi dell'UE dovranno istituire e rendere accessibili a livello nazionale spazi di sperimentazione normativa e meccanismi di prova in condizioni reali (c.d. *sandbox*), in modo che PMI e start-up possano sviluppare sistemi di IA innovativi e addestrarli prima di immetterli sul mercato.

Prossime tappe

Il Regolamento IA deve ancora essere sottoposto alla verifica finale dei giuristi-linguisti e dovrebbe essere adottato definitivamente prima della fine della legislatura. Inoltre, la legge deve ancora essere formalmente approvata dal Consiglio.

Entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e inizierà ad applicarsi 24 mesi dopo l'entrata in vigore, salvo per quanto riguarda: i divieti relativi a pratiche vietate, che si applicheranno a partire da sei mesi dopo l'entrata in vigore; i codici di buone pratiche (nove mesi dopo); le norme sui sistemi di IA per finalità generali, compresa la *governance* (12 mesi) e gli obblighi per i sistemi ad alto rischio (36 mesi).

[\[clicca qui\]](#)



Consob. Nuova pagina web dedicata al mondo Prospetti

La Consob ha reso disponibile sul proprio sito la nuova pagina web dedicata al mondo Prospetti che raccoglie, in un'unica sezione, moduli di domanda di approvazione, indicazioni operative, disciplina applicabile, linee guida e orientamenti.

Per l'offerta al pubblico di titoli (equity, non-equity e OICR chiusi) e/o l'ammissione alle negoziazioni degli stessi su un mercato regolamentato, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2017/1129 deve essere pubblicato un prospetto, previa approvazione dello stesso da parte della Consob ai sensi dell'art. 20 del citato Regolamento, fatti salvi i casi di inapplicabilità e di esenzione previsti dal medesimo.

Nella predetta sezione, mediante link a documenti utili, sono resi disponibili, tra l'altro:



- nell'area "Domanda di approvazione / Richiesta di passaportazione" i modelli elettronici da utilizzare per la presentazione della domanda di approvazione del prospetto (o sue parti costitutive, compreso il documento di registrazione universale) e del supplemento, nonché per la richiesta di passaportazione degli stessi presso altri Paesi UE;
- nell'area "Indicazioni operative" le informazioni relative alla trasmissione della domanda di approvazione di un prospetto/supplemento alla Consob e agli adempimenti da effettuare a seguito della relativa approvazione;
- nelle aree "Disciplina prospetti" e "Orientamenti e linee guida" i riferimenti normativi in materia di prospetto, nonché le relative indicazioni interpretative.

[\[clicca qui\]](#)



[Whistleblowing. Pubblicato il report recante gli esiti del questionario ANAC sui canali interni di segnalazione](#)

L'ANAC, il 18 marzo 2024, ha pubblicato il proprio *report* in materia di *whistleblowing* recante gli esiti del questionario sottoposto ai soggetti – sia del settore pubblico che del settore privato – chiamati ad attivare i canali interni di segnalazione nelle proprie amministrazioni/enti.

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" ha previsto l'attivazione di canali interni di segnalazione e la relativa gestione da parte dei soggetti del settore pubblico e privato.

L'ANAC, consapevole delle criticità generate dalla nuova disciplina in materia di whistleblowing di cui al citato d.lgs. n. 24/2023, ha deciso di avviare un'indagine anonima, con domande obbligatorie su tematiche di particolare rilevanza, volta a rilevare le principali problematiche affrontate o da affrontare da parte dei suddetti soggetti.

I contributi e le risposte a tale questionario sono stati raccolti e analizzati dall'ANAC anche nell'ottica di fornire successivi orientamenti di carattere generale con particolare riferimento ai canali interni di segnalazione.

Ciò premesso, per quanto riguarda i soggetti del settore pubblico, l'ANAC evidenzia nel proprio *report* che hanno risposto all'indagine n. 319 enti di cui 292 tenuti alla nomina del RPCT e 27 non tenuti. Si tratta di diverse tipologie di amministrazioni/enti fra cui in particolare Comuni, Regioni, Province, ministeri, Aziende del SSN, Università, Scuole, Autorità Amministrative Indipendenti, enti pubblici, enti di diritto privato in controllo.

I soggetti del settore privato, che hanno risposto all'indagine avviata da ANAC sono invece n. 213. Si tratta in particolare di rispondenti con meno di 50 dipendenti; rispondenti da 50 a 249 dipendenti; rispondenti con più di 249 dipendenti. L'ANAC precisa che il numero di dipendenti è da intendersi - come previsto dal d.lgs. n. 24/2023 - come la media dei lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato impiegati nell'ultimo anno.

[\[clicca qui\]](#)



 torna su

MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.it	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

